



COMUNE DI FOGGIA

BANDO GENERALE N. 7/2021 INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 07/04/2014, N. 10 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI FOGGIA SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 07/04/2014 n. 10 riguardante la nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014, il Bando per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della Legge Regionale Puglia n. 10/2014, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Foggia, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Foggia secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

Articolo 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO PUBBLICO

1. A norma dell'art. 3 della L. R. 07/04/14, n. 10 può partecipare al presente Bando:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Foggia o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge regionale n. 10/2014;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite,

determinato dalla normativa vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio e unioni civili;
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.250,00 (Delibera di G. R. 25 maggio 2016, n. 735). Il reddito imponibile è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, dunque alla dichiarazione dei redditi del 2020 presentata nel 2021.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

g) chi non abbia occupato o ceduto senza titolo un alloggio, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis della legge 80/2014;

2. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati all'art. 1, comma 1 lettera c) , d) , e f) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Si precisa che gli aspiranti assegnatari già inclusi nella graduatoria generale di cui al Bando Generale n. 6/2016 **dovranno** presentare la domanda di ammissione al presente Bando in quanto la precedente graduatoria non produrrà più effetti alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Si precisa, altresì, che la nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale sostituirà, a tutti gli effetti, qualsiasi graduatoria precedente a qualsiasi titolo approvata a seguito dell'emanazione anche di bandi speciali.

Articolo 2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso pubblico devono essere compilate **esclusivamente** attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Foggia al seguente link: <https://serviziadomanda.resettami.it/foggia>.

Al termine dell'inoltro della domanda, la piattaforma genererà la ricevuta contenente l'identificativo

della pratica che dovrà essere conservata a cura dell'istante.

Ogni informazione inerente le modalità di compilazione potrà essere reperita presso:

- Politiche abitative sito in via Gramsci 17 mail: politiche.abitative@comune.foggia.it –

tel 0881-814017 0881-814021 lunedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 11,00.

Articolo 3 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

a) Inferiore ad una pensione sociale (€ 5.977,79 annui): **punti 4.**

b) Inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.695,91annui): **punti 3.**

c) Inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale

(€ 12.673,70 annui): **punti 2.**

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 o 4unità: **punti 1.**

b) da 5 o 6 unità: **punti 2.**

c) da 7 unità ed oltre:..... **punti 3.**

a3) nucleo familiare composto da un componente con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:.....**punti 1.**

a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:..... **punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

b) qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino minore o, se maggiorenne, affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi:..... **punti 1.**

a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel comune di Foggia, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1.**

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento

esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; si precisa che l'alloggio in casa famiglia è equiparato all'alloggio non idoneo:.....**punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

- a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:..... **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

- a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:..... **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

- a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L. R. n. 10 del 07/04/2014:

a) oltre 2 persone in più:..... **punti 1.**

b) oltre 3 persone in più:..... **punti 2.**

- a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:..... **punti 1.**

- a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:..... **punti 6.**

- a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale), di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:..... **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole motivata da documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento e in quello precedente.

Si specifica che la situazione di morosità incolpevole, ossia di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale da parte di almeno un componente del nucleo familiare, deve risultare dovuta da almeno una delle seguenti cause ai sensi dell'art. 2 del D. M. del 14/05/2014 n. 202:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (rilasciata dalle competenti autorità – azienda sanitaria locale, ecc. secondo quanto previsto dal decreto Ministero Sanità n. 329/1999 ess. mm. ii).

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito del presente bando è causa di

decadenza dal contributo per morosità incolpevole assegnato in precedenza.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L. R. n. 10 del 07/04/2014:.....**punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, in caso di due o più concorrenti a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio tra questi, a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specificare categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva.

6. Per ciò che attiene alle caratteristiche dell'alloggio connesse all'attribuzione del punteggio per sovraffollamento, improprietà dell'alloggio e antigienicità coloro che intendono avvalersi del punteggio di cui sopra dovranno allegare documentazione rilasciata dagli organi competenti al momento della presentazione della domanda.

Articolo 4 **TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -** **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA -** **RICORSI**

Le domande per la partecipazione al presente concorso debbono essere presentate, **a pena di esclusione**, secondo la procedura indicata al precedente art. 2, dalle ore 12.00 del giorno 14/12/2021 alle ore 12.00 del giorno 28/01/2022.

Le domande presentate oltre i termini fissati dal presente bando non saranno ammesse.

Si precisa che:

- A) non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute in maniera diversa da come sopra indicato.
- B) Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetti.
- C) Non saranno ritenute ammissibili e pertanto, non costituiranno oggetto di valutazione nella procedura concorsuale le domande:
 - 1) Pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
 - 2) Mancata sottoscrizione autografa e consegna della ricevuta;
 - 3) Prive della copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, in corso di validità;
 - 4) Mancanza di uno dei requisiti utili alla collocazione in graduatoria;
 - 5) Superamento del limite reddituale stabilito dal bando;
 - 6) Dichiarazione mendace.

Saranno altresì esclusi alla selezione di cui al presente bando i soggetti che abbiano presentato autonoma domanda e risultino componenti del nucleo familiare di altro concorrente partecipante al medesimo bando.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 5 del presente bando, il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

La graduatoria provvisoria, formulata sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al Bando, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale, di cui all'art. 42 della L. R. n. 10/2014, per tramite del Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia.

Il servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e alle OO. SS..

La pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di notifica agli interessati.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L. R. n. 10/2014.

Articolo 5
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICEVUTA PER IL POSSESSO
DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- 2) certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 4) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Foggia e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 9) dichiarazione tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all'art. 22 L. R. n. 10 del 07/04/2014;

10) certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;

11) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, dovrà presentare opportuna documentazione rilasciata dagli organi competenti.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare unitamente alla domanda deve essere prodotta in copia o sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre, l'istante deve, **a pena di inammissibilità della domanda**, riportare in calce alla fotocopia del documento di riconoscimento la seguente dicitura **debitamente datata e sottoscritta**: " Il sottoscritto (nome e cognome, luogo e data di nascita) ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione o di produzione di atti falsi o mendaci, dichiara di assumersi la responsabilità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando".

Articolo 6 GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Articolo 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 16 della L. R. n. 10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L. R. n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvana Salvemini Dirigente Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia.

Articolo 8 RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 10/14.

Articolo 9 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
2. La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

Articolo 10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e della disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della Privacy").

Per il

Bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Con la presente, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché delle norme del D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della Privacy"), si fornisce la presente informativa allo scopo di informare quali dati verranno trattati, le finalità per cui verranno trattati e condivisi, per quanto tempo verranno conservati e quali sono i diritti che potranno essere esercitati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Foggia al Corso Garibaldi, 58 (di seguito semplicemente: Titolare).

Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

al seguente indirizzo di posta elettronica

politiche.abitative@comune.foggia.it

ovvero a mezzo posta ordinaria all'indirizzo sopra riferito.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato a:

1. svolgimento di compiti istituzionali del Comune di Foggia;
2. gestire le procedure di gara per il bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
3. archiviazione nel pubblico interesse e/o a fini statistici.

I dati personali saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, nonché a mezzo archivi cartacei e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Categorie di dati trattati

Il trattamento avrà come oggetto le seguenti categorie di dati personali;

- dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, identificativo online, fotografie, etc;
- dati di contatto: e-mail, domicilio, numero telefonico, etc.;
- altri dati comuni: dati fiscali, etc.;
- particolari categorie di dati ("dati sensibili"): stato di salute, (disabilità, etc), stato di indigenza, etc

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali in quanto:

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare medesimo.

Origine dei dati personali

Il Titolare tratterà dati personali conferiti direttamente, ovvero comunicati da altri soggetti (es.: altra Pubblica Amministrazione), per esplicita previsione normativa.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il loro mancato conferimento, o il loro conferimento parziale od inesatto, avrà come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività istituzionale e la partecipazione al bando.

Conservazione dei dati

I dati personali saranno trattati e conservati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti normativi applicabili.

In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti

previsti dalla disciplina vigente, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate.

I dati saranno altresì conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente alla disciplina di cui all'art 89 del GDPR e delle previsioni specifiche di cui al Titolo VII del "Codice della Privacy".

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

1. persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di legge, di regolamento, o della normativa dell'Unione Europea;
2. Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l'erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Foggia;
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE o dello SEE.

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti che sono riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

1. chiedere al titolare l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano l'istante (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
2. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
3. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Il Comune di Foggia ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpofoggia@comune.foggia.it.

Articolo 11 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. R. 07/04/2014, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Foggia, 13 dicembre 2021

Il Dirigente
dott.ssa Silvana Salvemini

La Commissione Straordinaria